Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 21 novembre 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 ottobre 1973, n. **704.**

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1103, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1103, concernente il prelevamento di lire 125 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 16 ottobre 1973, n. **705.**

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1966, n. 1150, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1966, n. 1150, concernente il prelevamento di lire 598.231.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 16 ottobre 1973, n. **706.**

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1967, n. 235, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1967, n. 235, concernente il prelevamento di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 16 ottobre 1973, n. **707.**

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, n. 774, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, n. 774, concernente il prelevamento di lire 200 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 16 ottobre 1973, n. **708.**

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, n. 776, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, n. 776, concernente il prelevamento di lire 280 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 16 ottobre 1973, n. **709.**

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1967, n. 1100, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1967, n. 1100, concernente il prelevamento di lire 1.429.400.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 16 ottobre 1973, n. **710.**

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1967, n. 1331, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1967, n. 1331, concernente il prelevamento di lire 792.600.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 8 novembre 1973, n. 711.

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 565, concernente la variazione della tabella allegato E al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, in applicazione della direttiva n. 72/464/CEE del 19 dicembre 1972 del Consiglio delle Comunità europee.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 565, concernente la variazione della tabella allegato *E* al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, in applicazione della direttiva numero 72/464/CEE del 19 dicembre 1972 del Consiglio delle Comunità europee.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1973

LEONE

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1973, n. 712.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Centro studi investimenti sociali (C.E.N.S.I.S.) », con sede in Roma.

N. 712. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1973, con il quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Centro studi investimenti sociali (C.E.N. S.I.S.) », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 35. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 1973.

Nomina di un componente del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1970, concernente la nomina del collegio dei revisori del Consiglio nazionale delle ricerche per la durata di un quadriennio;

Visto il successivo decreto in data 1° ottobre 1971, con il quale il dott. Marcello Valentini, presidente di sezione della Corte dei conti, è stato nominato, quale membro designato dal presidente della stessa Corte, componente del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche per la rimanente durata del quadriennio;

Vista la nota n. 3378/9 del 19 ottobre 1973 del presidente della Corte dei conti, con la quale, in sostituzione del dott. Marcello Valentini, destinato ad altro incarico, viene designato, quale componente del predetto collegio, il prof. dott. Antonio Bennati, presidente di sezione della Corte dei conti;

Decreta:

Il prof. dott. Antonio Bennati, presidente di sezione della Corte dei conti, è nominato, quale membro designato dal presidente della stessa Corte, componente del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche, per la rimanente durata del quadriennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1973

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:*
SARTI

(12821)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1973.

Elenco degli esperti incaricati di presiedere le commissioni di perizia delle partite di tabacco offerte all'organismo di intervento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 3, penultimo comma, del decreto ministeriale 7 ottobre 1971, con il quale viene previsto, in caso di mancato accordo nella valutazione delle partite di tabacco offerte all'organismo di intervento, la facoltà di ricorrere sia all'arbitrato disciplinato dal codice di procedura civile, sia ad una commissione composta dai due periti nominati dalle parti e da un terzo perito, con funzioni da presidente, da scegliersi, di comune accordo tra le parti stesse, in un elenco di periti predisposto per ciascuna campagna dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il precedente decreto ministeriale dell'11 agosto 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 30 agosto 1972;

Ritenuta la necessità di provvedere alla formazione di detto elenco di periti per il tabacco in foglia di raccolto 1973 e per il tabacco in colli di raccolto 1972;

Decreta:

In attuazione del disposto di cui all'art. 3, penultimo comma, del decreto ministeriale 7 ottobre 1971, si designano i periti ai quali può essere affidato l'incarico di presiedere le commissioni chiamate a derimere le controversie derivanti dal mancato accordo tra le parti nella valutazione delle partite o gruppi di varietà di tabacco in foglia di raccolto 1973 e di tabacco in colli di raccolto 1972 offerte all'organismo di intervento:

A. - TABACCO IN FOGLIA

1) *Xanti Yakà, Perustitza, erzegovina ed ibridi derivati:*

1) Colopi per. agr. Giuseppe, via S. Antonio, Cerignola (Bari);

2) Conversi dott. Giovanni, viale Arnaldi, 29, Tivoli (Roma);
3) D'Amato dott. Angelo, via Pizzoferrato, 12, Pescara;
4) Danese per. agr. Renato, via Ospedale Civile, 21, Lecce;
5) Di Giovacchino per. agr. Luigi, Picciano (Pescara);
6) Ghezzi dott. Carlo, via Campi, 8, Lecce;
7) Marati dott. Maurizio, via Cap. Ritucci, 31, Lecce;
8) Marini per. agr. Adolfo, Civitacastellana (Roma);
9) Marocco per. agr. Giuseppe, piazza S. Pio, Lecce;
10) Pomerici dott. Nicola, via Gattini, 49, Matera;
11) Sborgia per. agr. Dante, via Palermo, 79/*a*, Pescara;
12) Starace per. agr. Antonio, via Gramsci, 16, Lecce;
13) Tumminello dott. Mario, via G. Tornielli, 30, Roma;
14) Zambetto per. agr. Oscar, via Massarella, 6, Lecce.

2) *Per tutte le altre varietà*:

1) Bertaja dott. Giorgio, via Catullo, 2, Verona;
2) Bertocci per. agr. Benero, via Mazzini, 6, Perugia;
3) Cavuoto dott. Antonio, via N. da Monteforte, Benevento;
4) Comparone dott. Umberto, via V. Caso, 45, Piedimonte Matese (Caserta);
5) Conversi dott. Giovanni, viale Arnaldi, 29, Tivoli (Roma);
6) Cossu Vitelli per. agr. Nunzio, via Iacopo Nardi, 67, Firenze;
7) Dall'Olio dott. Luigi, via Municipio, 7, Arborea (Cagliari);
8) Davalli dott. Augusto, Osimo (Ancona);
9) Di Stefano dott. Giuseppe, via N. Sala, Palazzo De Santis (Benevento);
10) Giubilei per. agr. Dario, viale Giotto, 21, Arezzo;
11) Marzocchi dott. Ulderigo, piazza Repubblica, 2, Arezzo;
12) Milleri per. agr. Igino, via Piave, 5, Città di Castello (Perugia);
13) Mondillo dott. Francesco, Cerreto Sannito (Benevento);
14) Murolo dott. Giuseppe, II Traversa Marconi, Cava dei Tirreni (Salerno);
15) Parascandalo dott. Salvatore, viale L. Cacciatore, 1/*bis* (Salerno);
16) Polichetti per. agr. Raffaele, S. Marco dei Cavoti (Benevento);
17) Quarto per. agr. Antonio, via S. Agata, 47, Villa di Briano (Caserta);
18) Rago dott. Luigi, Azienda Villani, Battipaglia (Salerno);
19) Salaris per. agr. Eugenio, viale Trieste, 4, Sassari;
20) Santi dott. Adelio, piazza dei Mercati, Marsciano (Perugia);
21) Sforza Fogliani dott. Paolo, via Maddalena, 18, Piacenza;
22) Silvestrini dott. Otello, via G. Verdi, 3, Cerea (Verona);
23) Sozzè dott. Antonio, piazza V. Emanuele, 65, Voghera (Pavia);
24) Taccoli dott. Federico, Moruzzo (Udine).

B. - TABACCO IN COLLI

1) Bertelli dott. Renato, via G. Barrilli, 18, Roma;
2) Biasco dott. Elio, viale Marconi, 4, Lecce;
3) De Bonis dott. Eugenio, via de Tommaso, 12, Roma;
4) Fenizia dott. Vittorio, via Fonteiana, 162, Roma;
5) Ferrari dott. Luigi, viale Ruiter, 33, Modena;
6) Giammarioli dott. Paolo, via Raffaele Paolucci, 44, Roma;
7) Guerrieri dott. Marcello, via 95° Reggimento Fanteria, 111 (Lecce);
8) Marsella dott. Silvano, via Costantino Maes, 53, Roma;
9) Palucci dott. Ennio, Vasto (Chieti).

2) *Per tutte le altre varietà*:

1) Bertelli dott. Renato, via G. Barrilli, 18, Roma;
2) Dall'Anese per. agr. Antonio, piazza Gabriotti, 5, Città di Castello (Perugia);
3) De Bonis dott. Eugenio, via De Tommaso, 12, Roma;
4) Fenizia dott. Vittorio, via Fonteiana, 162, Roma;
5) Giammarioli dott. Paolo, via Raffaele Paolucci, n. 44, Roma;
6) Marsella dott. Silvano, via Costantino Maes, 53, Roma;
7) Piagnani per. agr. Emanuele, viale Alighieri, 5, Perugia;
8) Scalcione dott. Emanuele, via Luigi Rizzo, 36, Roma;
9) Taccoli dott. Federico, Moruzzo (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(12712)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta SAFFA, stabilimento di Fucecchio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta SAFFA, stabilimento di Fucecchio (Firenze), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta SAF-FA, stabilimento di Fucecchio (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 marzo 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(12779)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1973.

Revoca di incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta « Import-Export di Cipollone Gianfranco e C. S.a.s. », di Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 gennaio stesso anno, relativo a prestazione di cauzione per importazioni di merci con pagamento in valuta di conti valutari;

Visto il proprio decreto 27 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 dell'11 luglio 1973 col quale è stato disposto l'incameramento a favore dell'erario dello Stato, della cauzione, in misura pari al 5% del controvalore in lire italiane di Frs. belgi 604.000 (seicentoquattromila) versata a suo tempo dalla Ditta « Import-Export di Cipollone Gianfranco S.a.s. », di Milano, in dipendenza della mancata importazione con pagamento anticipato di parte delle merci di cui al Mod. B. Import n. 2.605.949 rilasciato dal Monte dei Paschi di Siena, sede di Milano, in data 3 dicembre 1971;

Considerato che, solo posteriormente all'emanazione del detto decreto ministeriale la sede di Milano del Monte dei Paschi di Siena è stata in grado di esibire all'Ufficio italiano dei cambi idonea documentazione attestante che la merce relativa al suindicato provvedimento di incameramento di cauzione è stata importata entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni;

Ritenuta l'opportunità, a seguito della pur tardiva dimostrazione di esecuzione dell'importazione, di revocare il disposto incameramento parziale di cauzione;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone la revoca dell'incameramento parziale della cauzione versata dalla ditta « Import-Export di Cipollone Gianfranco S.a.s. », di Milano, di cui al decreto di questo Ministero del 27 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 dell'11 luglio 1973.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

(12773)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1973.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di alcune opzioni e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Savoia vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Savoia vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di alcune opzioni e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita, le opzioni, e le relative condizioni di polizza, qui di seguito descritte, presentate dalla società per azioni « Savoia vita », con sede in Milano:

Tariffa 10-R, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 30-R, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (da applicarsi per capitali iniziali non inferiori a L. 5 milioni);

Tariffa T(A)CR-(5-10-15), relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente — durata 5, 10 o 15 anni — pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, complementare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento annuale delle prestazioni in base ad un parametro prefissato;

Tariffa 70-R-(M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa 72-R-M, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Tariffa 30-RS, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad una epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (da applicarsi per capitali iniziali inferiori a L. 5 milioni);

Tariffa 72R, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento, in caso di sua premorienza;

Tariffa 25C, relativa all'assicurazione complementare, in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo — durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento;

Tariffa 80 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa 80 (5-10) (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa 90, relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita vitalizia immediata, pagabile fino al primo decesso, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa 91, relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita vitalizia immediata, reversibile interamente o parzialmente sulla testa soprovvivente adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Opzione, al termine del differimento, per la conversione della rendita adeguabile in un capitale, pari al cumulo dei premi versati, e in una rendita adeguabile di minor importo;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile in una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

Opzione, al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su 2 teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Opzione, al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita in un capitale pagabile immediatamente;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia, immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni mista e vita intera, a premio annuo costante, adeguabili annualmente;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia differita a premio e prestazioni adeguabili annualmente, con controassicurazione;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, adeguabile, a premio annuo costante.

Opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in mista in una rendita vitalizia immediata su una testa adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 8 novembre 1973

p. *Il Ministro*: Bosco

(12688)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1973.

Classificazione fra le provinciali di una strada di bonifica in provincia di Terni.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 430 del 30 giugno 1971, con la quale l'amministrazione provinciale di Terni ha proposto, fra l'altro, la classificazione fra le provinciali della strada di bonifica di « San Bartolomeo » — dalla strada provinciale di Montecchio per Todi a sud dell'abitato di Montecchio alla strada statale Amerina nei pressi di Baschi — dell'estesa di km. 10 + 400 in corso di completamento;

Visto il voto n. 176 del 15 febbraio 1972, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso in proposito parere favorevole;

Vista la nota in data 26 luglio 1973, n. 14189, con la quale l'amministrazione provinciale di Terni ha comunicato che i lavori di costruzione della strada anzidetta sono stati portati a compimento dal Consorzio di bonifica Tevere-Nera di Terni;

Ritenuto, pertanto, che la strada in parola può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km. 10 + 400 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1973

Il Ministro: LAURICELLA

(12775)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1973.

Classificazione fra le comunali di due strade di bonifica in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 18 maggio 1972, n. 290, con la quale il comune di Porto Tolle (Rovigo) ha espresso parere favorevole alla classificazione fra le comunali della strada di bonifica:

1) « Dalmazia » - dal ponte Cà Dolfin all'impianto idrovoro ing. U. Boscolo, estesa km. 3 + 262;

2) « Bernina » - estesa km. 3 + 304

dell'estesa complessiva di km. 6 + 566 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 309 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunata del 15 maggio 1973, con il quale il detto consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione fra le comunali delle strade in parola;

Ritenuto che per le strade suindicate ricorrano le condizioni volute dall'art. 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e che, pertanto, le strade stesse possono essere classificate comunali a termini degli articoli 10 e 24 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le strade di cui alle premesse della lunghezza complessiva di km. 6 + 566 sono classificate comunali ed incluse nell'elenco del comune di Porto Tolle (Rovigo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1973

Il Ministro: LAURICELLA

(12774)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1973.

Modalità di trasporto del bromuro di metile pressurizzato con azoto.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative;

Ritenuta l'opportunità di integrare le disposizioni concernenti il trasporto su strada del bromuro di metile;

Sentita la commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi;

Decreta:

Art. 1.

E' ammesso il trasporto di bromuro di metile liquefatto pressurizzato con azoto.

Art. 2.

La pressione parziale di azoto, nei recipienti impiegati per il trasporto di bromuro di metile liquefatto, deve essere non superiore a 4 kg/cm^2, alla temperatura ambiente compresa tra 0°C e 30°C.

Art. 3.

La pressione di prova normale, quella incrementata e quella minima di scoppio dei recipienti destinati al trasporto della miscela di cui all'art. 1, sono le stesse prescritte per il bromuro di metile.

Art. 4.

Rimane invariato il grado di riempimento massimo dei recipienti destinati al trasporto di bromuro di metile, già stabilito dalle norme vigenti in 1,51 kg/litro.

Art. 5.

Per il trasporto della miscela di cui all'art. 1 possono impiegarsi, oltreché recipienti appositamente collaudati per tale uso e rispondenti alle prescrizioni della 59ª serie di norme integrative al regolamento citato, anche recipienti già approvati per il trasporto di bromuro di metile alle seguenti condizioni:

a) sui recipienti deve essere indicato il nome della miscela trasportata (miscela di bromuro di metile e azoto) riportato su apposita targhetta di metallo o altro materiale indeperibile, fissata sul recipiente con garanzia di inamovibilità e, se con saldatura, esclusivamente a stagno, in sovrapposizione alla punzonatura del nome originario;

b) sui certificati di approvazione dei recipienti già adibiti al trasporto di bromuro di metile non pressurizzato, e destinati al nuovo uso, sia annotata l'ammissione al trasporto di bromuro di metile liquefatto miscelato con azoto compresso, quest'ultimo ad una pressione non superiore a quanto fissato all'art. 2;

c) per quanto altro non specificato si osserveranno le prescrizioni deducibili dalla 59ª serie di norme integrative.

Roma, addì 9 novembre 1973

Il Ministro: PRETI

(12825)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1973.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Siena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 26 ottobre 1971, n. 309, con il quale l'amministrazione provinciale di Siena ha deliberato di chiedere la classificazione tra le provinciali della strada demaniale di « Ampugnano » che inizia dalla strada statale n. 73 e termina all'aeroporto di Ampugnano, dell'estesa di km. 1 + 047;

Visto il voto 15 maggio 1973, n. 344, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada demaniale di cui alle premesse dell'estesa di km. 1 + 047 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1973

Il Ministro: LAURICELLA

(12776)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali delle demolizioni navali operanti in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 5 gennaio 1973 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali delle demolizioni navali operanti in provincia di La Spezia, con effetto dal 9 ottobre 1972;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 5 gennaio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali delle demolizioni navali operanti in provincia di La Spezia, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12827)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1973.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali delle demolizioni navali operanti in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 5 gennaio 1973 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali delle demolizioni navali operanti in provincia di La Spezia, con effetto dal 9 ottobre 1972;

Visti i decreti ministeriali 8 agosto 1973 e 12 novembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 5 gennaio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali delle demolizioni navali operanti in provincia di La Spezia, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12828)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1973.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.F. - Società iniziative forlivesi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di conversione aziendale della S.I.F. - Società iniziative forlivesi di Forlì, con effetto dal 13 novembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 12 maggio 1973 e 20 luglio 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 19 febbraio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.F. - Società iniziative forlivesi di Forlì, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12781)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1973, registro n. 8 Presidenza, foglio n 18, è stato accolto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto dal commesso della presidenza del Consiglio dei Ministri Rocco Santamaria in data 16 settembre 1970, avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1970, con il quale è stato revocato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 1968 — concernente il riconoscimento, in favore del ricorrente, di infermità come dipendente da causa di servizio — ed è stata conseguentemente respinta la domanda successivamente presentata dall'interessato per la concessione dell'equo indennizzo.

(12716)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ente ospedaliero di Vicenza ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica ad orientamento specialistico in tecniche radioisotopiche ed in medicina nucleare.

Con decreto n. 900.86/IX/91 in data 10 ottobre 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero di Vicenza è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica ad orientamento specialistico in tecniche radioisotopiche ed in medicina nucleare, con sede presso l'ospedale stesso.

(12786)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile della Marsica « SS. Filippo e Nicola » di Avezzano ad istituire un corso di perfezionamento in tecniche di laboratorio medico riservato ai periti chimici.

Con decreto n. 900.6/X.38/1 in data 7 luglio 1973, del Ministro per la sanità, l'amministrazione dell'ospedale civile della Marsica « SS. Filippo e Nicola » di Avezzano (L'Aquila) è autorizzata ad istituire un corso di perfezionamento in tecniche di laboratorio medico riservato ai periti chimici, ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

(12787)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto in data 25 maggio 1972 il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

1) Ierna Alberto, il 17 giugno 1970 in Siracusa;
2) Semola Santo, il 17 giugno 1970 in Siracusa;
3) Scaglia Roberto, l'8 agosto 1970 in Sulzano, località « Ambrosa » (Brescia);
4) Di Meo Raffaele, guardia di pubblica sicurezza, il 9 agosto 1970 in Bacoli (Napoli);
5) Marsella Luigi, guardia di pubblica sicurezza, il 9 agosto 1970 in Bacoli (Napoli);
6) Caramadre Tommaso, guardia di pubblica sicurezza, luglio-settembre 1970 in Pozzuoli (Napoli);
7) Galluzzi Graziano, guardia di pubblica sicurezza, luglio-settembre 1970 in Pozzuoli (Napoli);
8) Ceccarini Valentino, guardia di pubblica sicurezza, l'11 agosto 1970 in Palinuro (Salerno);
9) Troise Aldo, guardia di pubblica sicurezza, l'11 agosto 1970 in Palinuro (Salerno);
10) Buondonno Ciro, guardia di pubblica sicurezza, il 22 agosto 1970 in Torre Annunziata (Napoli);
11) Vitiello Vincenzo, guardia di pubblica sicurezza, il 22 agosto 1970 in Torre Annunziata (Napoli);
12) Melchiorri G. Battista, appuntato di pubblica sicurezza, il 25 agosto 1970 in Bacoli, frazione Torregaveta (Napoli);
13) Bloise Vincenzo, guardia di pubblica sicurezza, il 25 agosto 1970 in Bacoli, frazione Torregaveta (Napoli);
14) Arduini Bruno, il 4 febbraio 1971 in Cattolica (Forlì);
15) Baldassarri Ciro, il 4 febbraio 1971 in Cattolica (Forlì);
16) Anania Gregorio, brigadiere di pubblica sicurezza, il 9 luglio 1971 in Bologna;
17) Gambino Calogero, finanziere di mare, il 17 luglio 1971 in Chioggia (Venezia);
18) Ruscillo Pietro, guardia di pubblica sicurezza, il 16 ottobre 1971 in Bologna.

(12835)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara ad acquistare un terreno

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 24 Agricoltura e foreste, foglio n. 81, l'istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara viene autorizzato ad acquistare un appezzamento di terreno di proprietà dell'E.C.A. di Città S. Angelo.

(12789)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riapertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa braccianti e muratori, con sede in Tredozio e conferma degli organi della liquidazione.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 novembre 1973, è stata riaperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa braccianti e muratori, con sede in Tredozio (Forlì), ed è stato confermato il commissario liquidatore nella persona dell'avvocato Luigi Bonfante.

E' stato altresì confermato il comitato di sorveglianza nelle persone dei signori dott. Sergio Lezza, dott. Francesco Saverio Lepore e cav. Iacopo Vespignani.

(12718)

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa edile bollatese », con sede in Bollate.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 ottobre 1973, l'avv. Gabriele Cartella è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa edile bollatese - soc. cooperativa a r.l. », con sede in Bollate (Milano), in sostituzione dell'ing. Vittorio Korach, dimissionario.

(12719)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1973, registro n. 10, foglio n. 313, è stato dichiarato inammissibile, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto in data 13 maggio 1969 dal sig. Enrico Oreste, avverso il decreto 12 febbraio 1969 con il quale il prefetto di Torino ha autorizzato la Società italiana per la centrale del pane S.p.a. (FA.CO.PA.) di San Mauro Torinese a far effettuare ai propri dipendenti il riposo settimanale dalle ore 8 del sabato alle ore 18 della domenica.

(12720)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 218

Corso dei cambi del 16 novembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	592,60	592,60	592 —	592,60	—	592,60	—	592,60	592,60	592,60
Dollaro canadese	593,10	593,10	591,50	593,10	—	593,15	—	593,10	593,10	593,10
Franco svizzero	186,40	186,40	186,04	186,40	—	186,45	—	186,40	186,40	186,40
Corona danese	99 —	99 —	98,80	99 —	—	99,05	—	99 —	99 —	99 —
Corona norvegese	107,70	107,70	108 —	107,70	—	107,60	—	107,70	107,70	107,70
Corona svedese	136,50	136,50	136,20	136,50	—	136,50	—	136;50	136,50	136,50
Fiorino olandese	220,29	220,29	219,80	220,29	—	220,30	—	220,29	220,29	220,29
Franco belga	15,235	15,235	15,25	15,235	—	15,22	—	15,235	15,23	15,23
Franco francese	133,74	133,74	134 —	133,74	—	133,70	—	133,74	133,74	133,74
Lira sterlina	1415 —	1415 —	1414,50	1415 —	—	1415,10	—	1415 —	1415 —	1415 —
Marco germanico	228,15	228,15	228 —	228,15	—	228,10	—	228,15	228,15	228,15
Scellino austriaco	31,135	31,135	31,10	31,135	—	31,15	—	31,135	31,13	31,13
Escudo portoghese	24,40	24,40	24,35	24,40	—	24,40	—	24,40	24,40	24,40
Peseta spagnola	10,354	10,354	10,37	10,354	—	10,37	—	10,354	10,35	10,35
Yen giapponese	2,118	2,118	2,1350	2,118	—	2,11	—	2,118	2,11	2,11

Media dei titoli del 16 novembre 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	106,70
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,10
» 5 % (Ricostruzione)	98,65
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,90
» 5 % (Città di Trieste)	96,075
» 5 % (Beni esteri)	94,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,550
» 5,50 % » » 1968-83	93,20
» 5,50 % » » 1969-84	95,10
» 6 % » » 1970-85	98,775
» 6 % » » 1971-86	98,725
» 6 % » » 1972-87	98,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,450
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,575
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,175
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,025
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 novembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	592,50
Dollaro canadese	592,95
Franco svizzero	186,40
Corona danese	99,05
Corona norvegese	107,85
Corona svedese	136,625
Fiorino olandese	220,155
Franco belga	15,232
Franco francese	133,83
Lira sterlina	1414 —
Marco germanico	228,325
Scellino austriaco	31,142
Escudo portoghese	24,425
Peseta spagnola	10,362
Yen giapponese	2,124

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione nel settore dei cereali applicabili dal 15 agosto 1973 al 27 agosto 1973 a norma dei regolamenti (CEE) n. 2219/73, n. 2235/73, n. 2245/73, n. 2259/73, n. 2271/73, n. 2282/73, n. 2297/73 e n. 2307/73.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 15-8-1973 al 16-8-1973	17-8-1973	dal 18-8-1973 al 20-8-1973	21-8-1973	dal 22-8-1973 al 23-8-1973	24-8-1973	dal 25-8-1973 al 27-8-1973
10.01-A	Frumento tenero e frumento segalato	23.750,00	22.500,00	17.500,00	20.000,00	26.875,00	25.625,00	23.437,50
10.03	Orzo	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	8.750,00	6.250,00
10.05-B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	11.250,00	11.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	(1)

(1) Importo non fissato.

(12203)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili dal 19 maggio 1973 al 10 giugno 1973 a norma dei regolamenti (CEE) n. 1307/73, n. 1395/73, n. 1444/73 e n. 1533/73

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 19-5-73 al 20-5-73	dal 21-5-73 al 25-5-73	dal 26-5-73 al 27-5-73	dal 28-5-73 al 1º-6-73	dal 2-6-73 al 3-6-73	dal 4-6-73 all'8-6-73	dal 9-6-73 al 10-6-73
11.08-A-I	11.08-110	Amido di granturco	1.372,50	1.372,50	1.570,00	1.570,00	2.310,63	2.310,63	2.962,50
11.08-A-III	11.08-300	Amido di frumento	1.271,88	1.874,38	1.874,38	2.838,13	2.838,13	3.678,13	3.678,13
11.08-A-IV	11.08-400	Fecola di patate	1.372,50	1.372,50	1.570,00	1.570,00	2.310,63	2.310,63	2.962,50
11.08-A-V	11.08-500	Amidi e fecole, altri	1.372,50	1.372,50	1.570,00	1.570,00	2.310,63	2.310,63	2.962,50
11.09-A	11.09-100	Glutine di frumento, allo stato secco	2.312,50	3.407,50	3.407,50	5.160,00	5.160,00	6.687,50	6.687,50
11.09-B	11.09-900	Glutine di frumento, diverso da quello presentato allo stato secco	2.312,50	3.407,50	3.407,50	5.160,00	5.160,00	6.687,50	6.687,50
17.02-B-I-a	17.02-231	Glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1.790,00	1.790,00	2.047,50	2.047,50	3.013,75	3.013,75	3.863,75
17.02-B-I-b	17.02-235	Glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1.372,50	1.372,50	1.570,00	1.570,00	2.310,63	2.310,63	2.962,50
17.02-B-II-a	17.02-281	Glucosio diverso dal glucosio contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1.790,00	1.790,00	2.047,50	2.047,50	3.013,75	3.013,75	3.863,75
17.02-B-II-b	17.02-285	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1.372,50	1.372,50	1.570,00	1.570,00	2.310,63	2.310,63	2.962,50
17.05-B-I	17.05-401	Glucosio aromatizzato o colorito, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1.790,00	1.790,00	2.047,50	2.047,50	3.013,75	3.013,75	3.863,75
17.05-B-II	17.05-405	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o coloriti, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1.372,50	1.372,50	1.570,00	1.570,00	2.310,63	2.310,63	2.962,50
23.03-A-I	23.03-110	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate); aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca superiore a 40 %, in peso	1.705,00	1.705,00	1.950,00	1.950,00	2.870,00	2.870,00	3.680,00

(12795)

Prelievi all'esportazione nel settore dei cereali applicabili il 14 agosto 1973 a norma del regolamento (CEE) n. 2207/73

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	In lire italiane per tonnellata metrica
10.03	Orzo	10.625,00
10.05-B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	10.625,00

(11988)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Schio, in liquidazione coatta

Nella riunione del 2 ottobre 1973, tenuta dal comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Schio, di 2ª categoria, con sede, in Schio (Vicenza), in liquidazione coatta, il rag. Giovanni Danieli è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(12798)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Castenaso

Con delibera della giunta regionale n. 1483 in data 4 agosto 1973 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 2077/2086 nella seduta del 29 ottobre 1973, ai sensi dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, visti i chiarimenti forniti con deliberazione n. 1802 del 6 ottobre 1973 di questa giunta) è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Castenaso (Bologna), adottata dal consiglio comunale con deliberazione n. 53 in data 22 aprile 1970.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 594 dell'8 novembre 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(12731)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di San Pietro in Casale

Con delibera della giunta regionale n. 1794 in data 6 ottobre 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 2069/2092 del 29 ottobre 1973) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di San Pietro in Casale (Bologna) adottato con deliberazione consiliare n. 13 in data 30 febbraio 1970.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 595 in data 8 novembre 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(12800)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castello di Serravalle

Con delibera della giunta regionale n. 1787 in data 6 ottobre 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 2062/2083 del 29 ottobre 1973) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Castello di Serravalle (Bologna) adottato con deliberazione consiliare n. 127 del 14 dicembre 1971.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 596 in data 8 novembre 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(12732)

REGIONE ABRUZZO

Variante al regolamento edilizio del comune di Morro d'Oro

Con deliberazione della giunta regionale n. 2478 del 18 settembre 1973 (resa esecutiva dalla commissione di controllo in data 3 ottobre 1973) è stata approvata la variante al programma di fabbricazione del comune di Morro d'Oro (Teramo), deliberata con atto n. 16 del 14 aprile 1973.

(12799)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della « Società agricola di trasformazione e consumo - Società cooperativa di Clauzetto », con sede in Clauzetto.

Con deliberazione della giunta regionale n. 2286, in data 13 luglio 1973, è stata prorogata fino al 31 gennaio 1974 la gestione commissariale della « Società agricola di trasformazione e consumo - Società cooperativa di Clauzetto », con sede in Clauzetto.

(12801)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 8 giugno 1973 dalla signora Paskulin Giovanna in Destro, nata a Duino Aurisina il 30 agosto 1918, residente a Udine, in viale delle Ferriere, 11, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Pasculin;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della sig.ra Paskulin Giovanna in Destro è ridotto nella forma italiana di Pasculin.

Il sindaco del comune di Udine è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 11 ottobre 1973

Il prefetto: Di Lorenzo

(1265?)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami, a cinquanta posti di cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1268;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinquanta posti di cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria, di cui: venti posti riservati alla specializzazione contabile e trenta posti riservati alla specializzazione di assistenza sociale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

3) titolo finale di studio rilasciato da scuola o da istituti secondari di secondo grado;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è oggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1949, n. 233 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di università o di istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio e cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo e quarto comma, sono cumulabili tra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri, direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risieda all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita.

L'aspirante che ha superato i trentadue anni deve indicare in base a quale titolo, previsto nel precedente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito ed in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) la specializzazione o le specializzazioni cui intende eventualmente concorrere fra quelle indicate nell'art. 1;

10) la lingua in cui intende svolgere la prova obbligatoria;

11) se e quali prove facoltative fra quelle indicate all'articolo 8 intenda sostenere;

12) se sia in possesso di titoli e di quali, tra quelli indicati al successivo art. 12, che diano luogo a precedenza o preferenza;

13) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione lo destini a prestare servizio.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato; nel primo caso dovrà comunicare il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e il domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta da bollo da L. 500, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con la esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso, ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco, o dal funzionario competente a ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Vengono accettate le domande che pervengono al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, purchè risultino in maniera inequivocabile spedite entro il termine medesimo e giungano comunque non oltre il decimo giorno successivo a quello stabilito; non si tiene conto delle domande incomplete, irregolari ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 5.

Gli esami per il concorso di ammissione alla carriera del personale di cancelleria del Ministero degli affari esteri consistono in due prove scritte ed una orale, nonchè in una prova integrativa, scritta ed orale, per coloro che intendono conseguire una o due specializzazioni.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

Per tutti:

1) elementi di diritto amministrativo;

2) traduzione (con uso di vocabolario) in lingua francese o inglese a scelta del candidato;

inoltre, per coloro che intendono conseguire una specializzazione:

Per la specializzazione contabile:

3-*a*) elementi di contabilità di Stato e di ragioneria generale;

Per la specializzazione di assistenza sociale:

3-*b*) elementi di legislazione sociale ed assistenziale, con particolare riguardo alle norme sull'emigrazione ed al servizio consolare, e di teoria e pratica del servizio sociale.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove di cui ai punti 1) e 3) sub *a*) e *b*); quattro ore per svolgere quella di cui al punto 2).

L'esame orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) nozioni di storia moderna e contemporanea;

b) nozioni di diritto privato, costituzionale ed internazionale;

c) nozioni di geografia fisica e politica.

L'esame orale nella lingua estera obbligatoria ed in quella facoltativa di cui al successivo art. 8 consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il punteggio per le due prove obbligatorie è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte, di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 5, e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi.

Art. 7.

Per essere ammessi alla prova integrativa orale i candidati devono riportare almeno sette centesimi alla prova scritta.

Per superare la prova orale i concorrenti devono conseguire almeno sei centesimi.

I concorrenti che abbiano raggiunto la sufficienza nella prova integrativa scritta ed orale sono dichiarati specializzati nella relativa materia.

La votazione da assegnarsi per ciascuna prova integrativa per la quale il candidato abbia superato gli esami scritti e quelli orali è data dalla media tra il voto della prova scritta e quello della prova orale. Il punteggio massimo attribuibile è di dieci centesimi.

Nel caso che il concorrente abbia superato le prove per due specializzazioni, agli effetti del punteggio complessivo si addiziona al punteggio riportato nelle prove obbligatorie la votazione più elevata tra quelle conseguite nelle due sostenute.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nella prova orale; a tale somma sono aggiunti i centesini eventualmente attribuiti ai sensi del successivo art. 8 per le prove facoltative nonchè i centesimi attribuiti alla prova integrativa risultanti dalla media dei punteggi riportati.

Art. 8.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta od orale, oppure ad entrambe, in quella delle due lingue indicate all'art. 5, n. 2), che non sia stata scelta per la prova obbligatoria o nelle lingue tedesca, russa, araba e spagnola, fino ad un massimo di due lingue.

La prova scritta consiste in una traduzione dall'italiano, con uso del vocabolario.

Può chiedere altresì di essere sottoposto a prova pratica facoltativa di dattilografia o di stenografia o ad entrambe. La prova di dattilografia consiste in una prova di estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti). La prova di stenografia consiste in un dettato di cinque minuti alla velocità di settanta parole al minuto. Il concorrente dispone di ulteriori cinquanta minuti per la trascrizione a macchina con disposizione estetica del brano dettato.

Per ciascuna prova scritta o pratica il candidato può conseguire un massimo di 2 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi. Per la prova orale in lingue il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 1,5 centesimi per ciascuna lingua, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1 centesimo.

Il punteggio conseguito nella prova scritta si aggiunge alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Il punteggio conseguito nella prova orale e nelle prove pratiche si aggiunge al voto riportato nella prova orale obbligatoria sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 9.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un ministro plenipotenziario di 2ª classe, in servizio o a riposo, o di un consigliere di ambasciata, che la presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di legazione o equiparato e di due professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo del Ministero.

Art. 10.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 11.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e la data di inizio delle prove scritte le quali, di norma, si svolgono in giorni successivi. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia delle successive prove, dandone comunicazione ai candidati.

La commissione prepara tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono le prove.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

Art. 12.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice, che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri, direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 500 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 500, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. n. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L., attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi, di cui alla precedente lettera *c*) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello n. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nella quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, su carta bollata da L. 500, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 500.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 500, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva debbono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 500 rilasciato dalla competente autorità militare;

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione dell'amministrazione in carta da bollo da L. 500, dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di un'amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre una attestazione in carta da bollo da L. 500, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dalla competente autorità.

Art. 13.

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi degli articoli 7 e 8. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 14.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri, direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da lire 500. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titolo di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, su carta da bollo da L. 500, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500;

4) certificato su carta da bollo da L. 500, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 500. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non è stato presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 500, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 500 rilasciata dalla amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 15.

Il Ministro per gli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'eventuale conferimento di posti di cui all'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si attua in proporzione alle riserve di posti di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 16.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, cancellieri in prova nella carriera del personale di cancelleria per prestare il servizio stabilito dall'ultimo comma dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Colui che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito decade dalla nomina.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1973

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1973
Registro n. 379, *foglio n.* 372

PROGRAMMA DI ESAME

Elementi di diritto amministrativo:

1. La funzione amministrativa. Il concetto di pubblica amministrazione. Amministrazione diretta e indiretta. Organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici.

2. I principi della competenza e della gerarchia. Le persone preposte agli uffici amministrativi. Il rapporto di pubblico impiego. Doveri e responsabilità degli impiegati.

3. L'amministrazione diretta centrale. Organi attivi, consultivi e di controllo. Il Consiglio di Stato, l'Avvocatura generale dello Stato, la Corte dei conti.

4. Il concetto dei beni pubblici in generale. I beni demaniali. I beni patrimoniali.

5. Gli atti amministrativi e loro classificazione. Perfezione, efficacia e validità degli atti amministrativi.

6. La giustizia amministrativa. Diritti soggettivi e interessi legittimi. Ricorsi amministrativi: opposizione; ricorso gerarchico; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; ricorsi giurisdizionali.

Elementi di contabilità di Stato:

1. Patrimonio dello Stato.

2. Contratti.

3. Bilancio di previsione. Ripartizione delle entrate e delle spese di bilancio. Fondi di riserva.

4. Rendiconto generale. Conto consuntivo, competenza e residui. Conto del patrimonio e dimostrazione di concordanza tra le contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

5. Entrate dello Stato. Accertamento, riscossione e versamento.

6. Spese dello Stato. Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Rendiconti amministrativi.

7. Compiti delle Ragionerie centrali e della Corte dei conti, con particolare riguardo alla loro funzione di controllo.

8. Responsabilità dei pubblici funzionari.

Elementi di ragioneria generale.

Elementi di legislazione sociale ed assistenziale, con particolare riguardo alle norme sull'emigrazione ed al servizio consolare, e di teoria e pratica del servizio sociale:

1. Prevenzione, previdenza, assistenza e sicurezza sociale (concetti, caratteri distintivi, punti di convergenza). Gli elementi del rapporto di assicurazione sociale (soggetti, oggetto, contenuto). Gli eventi coperti dall'assicurazione sociale (malattia, infortunio, malattia professionale, tubercolosi, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, disoccupazione). Perfezionamento professionale. Riqualificazione. La sicurezza sociale (concetti fondamentali). Le principali fonti internazionali della legislazione sociale (Convenzioni O.I.L., regolamento C.E.E., ecc.). Problemi generali dell'emigrazione: La tutela dell'emigrante. Le prestazioni ed i servizi consolari a favore dei cittadini all'estero.

2. Nozioni di psicologia sociale, di sociologia e di antropologia culturale, con particolare riguardo ai problemi connessi con i motivi di popolazione. Nozioni di statistica e di ricerca sociale. Nozioni sugli sviluppi attuali della politica sociale e del lavoro sociale e sulle funzioni dei vari tipi di operatori sociali.

Nozioni di storia moderna e contemporanea:

Cenni sui principali avvenimenti storici dal Congresso di Vienna (1815) ad oggi, con particolare riferimento all'Italia.

Nozioni di diritto privato, costituzionale ed internazionale:

1. Diritto oggettivo e diritti soggettivi. Diritti e interessi. Diritto pubblico e privato.

2. Fonti del diritto. Leggi, decreti-legge, decreti legislativi, regolamenti. Consuetudine e codificazione. Interpretazione e analogia. Efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio.

3. Soggetti di diritto: persone fisiche e giuridiche. Rappresentanza.

4. Fatti ed atti giuridici. Il negozio giuridico: requisiti essenziali ed elementi accidentali e naturali. Vizi del negozio giuridico. Negozi e contratti di diritto privato e di diritto pubblico.

5. Diritti reali. Proprietà, possesso.

6. Cenni generali del diritto di famiglia. Il matrimonio: diritti e dòveri dei coniugi. La patria potestà, l'adozione, l'affiliazione.

7. Successione legittima e testamentaria.

8. Le obbligazioni: il contratto. L'impresa in generale e l'impresa commerciale. La società in generale. La società per azioni, in nome collettivo, in accomandita, in accomandita per azioni.

9. Titoli di credito: cambiale, assegno bancario e assegno circolare.

10. Lo Stato e le sue varie forme. Nozione di Costituzione. Organi dello Stato. La Costituzione della Repubblica italiana: Presidente della Repubblica; Parlamento; Governo. Corte costituzionale. Magistratura e Consiglio superiore della magistratura.

11. Cenni sulla struttura della comunità internazionale e sui rapporti tra l'ordinamento internazionale e gli ordinamenti degli Stati.

12. Cenni sulle fonti del diritto internazionale.

13. I soggetti di diritto internazionale. Organi dei singoli Stati per le relazioni internazionali.

14. Immunità e privilegi diplomatici.

15. Cenni sulle notificazioni e sugli atti istruttori all'estero.

Nozioni di geografia, fisica e politica:

Lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico dei cinque continenti. Principali prodotti agricoli ed industriali. Confini, popolazioni, religioni dei principali Paesi.

PROVE FACOLTATIVE

Dattilografia:

La prova di dattilografia consiste in una prova di estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti).

Stenografia:

La prova di stenografia consiste in un dettato di cinque minuti alla velocità di settanta parole al minuto. I candidati disporranno di cinquanta minuti per la trascrizione a macchina, con disposizione estetica, del brano dettato.

(12649)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1973, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il dott. Monteleone Renato ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Michilli Mario Rosario, consigliere sede, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia che si terrà in Roma il giorno 3 luglio 1973 in sostituzione del dott. Monteleone Renato, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1973
Registro n. 7, *foglio n.* 308

(12754)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Pinna Candido ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Brillanti Felice, n. 5, primario dell'ospedale maggiore C.A. Pizzardi di Bologna è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica che si terrà in Roma il giorno 5 settembre 1973 in sostituzione del prof. Pinna Candido, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1973
Registro n. 7, *foglio n.* 305

(12751)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Criscuoli Pietro Maria è deceduto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Smaltino Francesco, n. 30, Università di Napoli è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia che si terrà in Roma il giorno 3 luglio 1973 in sostituzione del prof. Criscuoli Pietro Maria, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1973
Registro n. 7, *foglio n.* 398

(12753)

Modificazioni al decreto ministeriale 7 giugno 1971 relativo alla costituzione della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 1 del proprio decreto in data 7 giugno 1971, registrato dalla Corte dei conti il 27 ottobre 1971, registro n. 9, foglio n. 126, con il quale sono stati nominati componenti della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia, sessione anno 1970, il prof. Malamni Vittorio ed il prof. Bortolozzi Memmo;

Considerato che si è incorsi in errori materiali di scrittura per quanto riguarda le generalità di entrambi in quanto il cognome del primo è Malamani ed il nome del secondo è Menenio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Il proprio decreto in data 7 giugno 1971 viene rettificato all'art. 1 nella parte riguardante il prof. Malamni Vittorio ed il prof. Bortolozzi Memmo, componenti della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia sessione 1970, come segue:

Malamani prof. Vittorio, direttore dell'istituto di semeiotica medica dell'Università di Pavia.

Bortolozzi prof. Menenio, primario dell'ospedale civile S. Maria dei Battuti di Treviso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1973
Registro n. 7, *foglio n.* 75

(12082)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 619 del 12 febbraio 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1972;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Viste le designazioni effettuate dal sig. Presidente della giunta regionale veneta con nota n. 43918/EL, in data 20 luglio 1973;

Vista la terna dei sanitari di cui alla lettera *c*) dell'art. 8 della legge 23 ottobre 1963, n. 2211, proposta dall'ordine dei medici di Treviso con nota n. 1043 in data 17 luglio 1973;

Visto il proprio decreto n. 2367/3, in data 6 novembre 1973, con il quale il dott. Giorgio Modolo, medico condotto titolare del comune di Tarzo, avendo ottenuto un maggior numero di segnalazioni da parte dei comuni interessati, è stato nominato componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 8 della legge 23 ottobre 1963, n. 2211, modificato dalla legge 8 marzo 1968, n. 220, della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Veneto 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1972, è così costituita:

Presidente:

Maschio prof. Raoul, funzionario direttivo amministrativo designato dalla regione Veneto.

Componenti:

Molina dott. Maurizio, funzionario direttivo amministrativo designato dalla regione Veneto;

Sterrantino dott. Giovanni, medico provinciale di Rovigo;

Azzi prof. Enrico, primario medico dell'ospedale civile di Treviso;

Pirovano prof. Antonio, primario chirurgo dell'ospedale civile di Castelfranco Veneto;

Modolo dott. Giorgio, medico condotto titolare del comune di Tarzo.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Salvatore Arcidiacono, funzionario direttivo amministrativo in servizio presso la sezione provinciale del comitato di controllo di Treviso.

Le prove di esame avranno luogo in Treviso non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Treviso, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto, e, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Treviso, all'albo pretorio della prefettura di Treviso e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Treviso addì 8 novembre 1973

Il medico provinciale: LIONETTI

(12704)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NUORO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 478/59/1 del 13 aprile 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia, bandito con decreto n. 535/59/1 del 7 aprile 1972;

Visto il proprio decreto n. 479/59/1 del 13 aprile 1973, con il quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto n. 687/59/1 del 30 maggio 1973 con il quale veniva modificata l'assegnazione delle sedi a seguito di rinuncia del dott. Sini Gavino, dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Ulassai-Gairo-Osini;

Vista la segnalazione del sindaco di Macomer in data 5 novembre 1973, con la quale comunica che il dott. Salvatore Pisanu ha rinunciato alla condotta veterinaria di detto comune, della quale era stato dichiarato vincitore con decreto n. 479/59/1 del 13 aprile 1973;

Ritenuto che occorre procedere all'assegnazione delle condotte disponibili ai concorrenti che seguono nella graduatoria secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1973, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I propri decreti n. 479/59/1 e n. 687/59/1, in data, rispettivamente, del 13 aprile e 30 maggio 1973, sono modificati come segue:

1) Muresu Antonio Giuseppe è dichiarato vincitore della condotta comunale di Macomer;

2) Uras Antonio Maria è dichiarato vincitore della condotta consorziale di Meana Sardo-Atzara;

3) Sanna Giovanni è dichiarato vincitore della condotta consorziale di Ulassai-Gairo-Osini;

4) Daga Nicolò è dichiarato vincitore della condotta consorziale di Sadali-Esterzili-Seulo;

5) Massaiu Giovanni è dichiarato vincitore della condotta consorziale di Seui-Ussassai.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione autonoma della Sardegna e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Nuoro e dei comuni interessati.

Nuoro, addì 8 novembre 1973

Il veterinario provinciale: SERRA

(12848)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 72.436/28 del 6 marzo 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1971;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in parola, essendo scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

Viste le designazioni pervenute dalla giunta regionale del Veneto, dall'ordine dei veterinari della provincia di Verona, e dai comuni interessati;

Visto il decreto n. 100149 del 18 ottobre 1973, con il quale il medico provinciale di Verona ha nominato quale componente della citata commissione il dott. Osvaldo Munari ai sensi della legge 8 luglio 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Vista la legge Regionale n. 12 del 1° settembre 1972;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1971, bandito con decreto del veterinario provinciale n. 72.436/28 in data 6 marzo 1972, si compone come segue:

Presidente:

Bosio dott. Luigi, funzionario della regione Veneto.

Componenti:

Marzari dott. Luigi, funzionario della regione Veneto;
Berti dott. Roberto, veterinario provinciale;
Montroni prof. Luigi, docente di anatomia e patologia veterinaria;
Scatozza prof. Franco, docente di malattie infettive degli animali;
Munari dott. Osvaldo, veterinario condotto di ruolo.

Segretario:

Guggino dott. Domenico, consigliere di Sanità.

Le prove di esame di concorso avranno luogo in Verona, non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Verona, della prefettura di Verona, nonchè dei comuni interessati.

Verona, addì 9 novembre 1973

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(12814)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1973, n. **28**.

Erogazione per l'anno 1972 di contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 42 *dell'*8 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli enti pubblici e alle imprese che esercitano professionalmente autoservizi di linea ordinari per viaggiatori, di concessione regionale, possono essere accordati contributi della Regione in relazione all'esercizio svolto nel 1972 (a partire dal primo aprile 1972).

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1972, di tutto il complesso di autolinee ordinarie, di gran turismo e internazionali, concesso alla impresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni.

I contributi da erogarsi entro i limiti di cui al successivo art. 6 sono i seguenti:

a) contributo pari al 10 per cento dell'introito netto relativo alla vendita degli abbonamenti e tessere a tariffa preferenziale, risultanti dalle denunce agli uffici fiscali;

b) contributo in relazione alle percorrenze effettuate, sino a un importo massimo di L. 20 per autobus/km; il contributo complessivo è raddoppiato per le autolinee di imprese pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica, nonchè per quelle linee o tratte di linee che si svolgono in zone montane.

I contributi non potranno superare, comunque, il 50 per cento del deficit accertato.

Art. 2.

Ai fini della determinazione del contributo chilometrico va considerata la percorrenza effettuata, espressa in « autobus/km », relativa alle corse previste dai disciplinari delle sole autolinee di concessione regionale.

Art. 3.

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio secondo le norme di esercizio stabilite dal disciplinare di concessione e che non abbiano rispettato il contratto di lavoro o la legislazione sociale o che non abbiano rispettato il disciplinare o che abbiano scientemente esposto nella domanda intesa ad ottenere il contributo stesso dati di fatto non rispondenti a verità, e quelle imprese che, alla data del 30 aprile 1973, non abbiano ripristinato le tariffe in vigore alla data del 30 novembre 1972.

Sono altresì escluse le imprese che, alla data del 15 agosto 1973, abbiano sospeso o non riattivato una o più linee gestite in concessione.

Qualora, all'atto dell'erogazione del contributo, la titolarità della concessione risulti trasferita, con regolare autorizzazione, ad altro concessionario, il contributo è assegnato in parti proporzionali al cedente e al cessionario a far tempo dalla data in cui il trasferimento è stato autorizzato.

Art. 4.

La domanda di contributo dovrà essere presentata, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, alla regione Marche — assessorato ai trasporti — direzione compartimentale dei trasporti in concessione.

Detta domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

dichiarzione del concessionario nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni indicate negli articoli 1 e 3;

conto economico della gestione 1972 relativo a tutte le attività aziendali;

elenco di tutte le autolinee esercitate su concessione statale, regionale e comunale, con l'indicazione delle singole risultanze di esercizio (percorrenza annua autobus/km, ricavi dalla vendita dei biglietti a tariffa normale e di tessere o abbonamenti a tariffa preferenziale);

copia delle denunce presentate agli uffici fiscali per il pagamento dell'Ige, e della tassa di bollo relative all'intero anno 1972;

elenco dei canoni postali e di ogni altro eventuale canone o sussidio percepito nel 1972 da province, comuni e altri enti;

indicazione delle percorrenze per le quali è stato versato il contributo di sorveglianza per il 1972;

eventuale ulteriore documentazione che sarà ritenuta necessaria al completamento dell'istruttoria.

Art. 5.

Le modalità per l'assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della giunta regionale tenendo conto dei criteri espressi nei precedenti articoli 1, 2 e 3. Le singole erogazioni saranno disposte con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 256 milioni, alla quale si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo 1772 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1972.

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 3 settembre 1973

TIBERI

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1973, n. 29.
Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 42 *dell'8 settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 6 dello statuto, le disposizioni della presente legge sono dirette a favorire lo sviluppo e il consolidamento della cooperazione in agricoltura, ritenuta fattore fondamentale di evoluzione per il mondo agricolo nel quadro dei piani e dei programmi di sviluppo regionale.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ordinari annuali alle associazioni regionali delle cooperative operanti nelle Marche, facenti capo alle organizzazioni nazionali di vigilanza e tutela, giuridicametne riconosciute, per la attività di assistenza a favore della cooperazione agricola.

Tale finanziamento è corrisposto, per il 30 per cento dello stanziamento annuale previsto, in parti uguali fra le associazioni di cui al comma precedente e per il restante 70 per cento, da ripartirsi fra le stesse, in misura direttamente proporzionale al prodotto lordo desumibile dal bilancio, al numero complessivo dei soci, al numero delle cooperative agricole, comprese quelle di credito e garanzia, che risultino aderenti a ogni associazione da almeno un anno.

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti alle associazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente nonchè alle organizzazioni regionali più rappresentative dei coltivatori diretti per lo svolgimento di programmi e iniziative di interesse regionale intesi a promuovere e sostenere la cooperazione agricola e in particolare per la formazione e l'aggiornamento dei quadri dirigenti, per la divulgazione dei principi cooperativi, per l'impianto e l'organizzazione di servizi tecnico-contabili e di assistenza alla gestione delle aziende cooperative.

Art. 4.

La giunta regionale, nel quadro di una politica di incentivazione e di diffusione delle forme cooperative nell'ambito della regione, è autorizzata a sostenere spese dirette per:

l'organizzazione di convegni, conferenze, congressi, viaggi di studio, studi, indagini e ricerche;

la partecipazione a rassegne, esposizioni e concorsi;

l'assegnazione di borse di studio e tirocinio;

la stampa, la propaganda cooperativa e premi scolastici;

ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo sviluppo della cooperazione e alla divulgazione dei principi cooperativi anche nelle scuole;

l'organizzazione dei servizi che possono agevolare la gestione delle aziende cooperative.

Art. 5.

La giunta regionale è autorizzata a concedere alle cooperative e ai loro consorzi aventi per oggetto la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e la gestione di centri di meccanizzazione agricola nonchè alle cooperative di credito e garanzia, finanziamenti destinati a contribuire alla spesa occorrente per una unità dirigente. La giunta regionale è altresì autorizzata a contribuire alle spese di gestione.

Art. 6.

Ai fini del finanziamento delle iniziative previste dagli articoli 3 e 5 le associazioni e le cooperative sono tenute a presentare domanda, corredata del programma e del preventivo di spesa, entro il 15 settembre di ogni anno alla giunta regionale che delibera la approvazione delle iniziative e il contestuale finanziamento.

Art. 7.

Le associazioni e le cooperative beneficiarie dei finanziamenti di cui agli articoli 3 e 5 entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferisce il finanziamento medesimo, dovranno presentare una dettagliata relazione sull'attività svolta sulla base del programma e del preventivo precedentemente presentati, nonché una dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data alla somma.

La mancata presentazione della relazione e della dichiarazione nei termini prescritti o l'irregolarità delle stesse potranno comportare anche la revoca da parte dell'amministrazione regionale del finanziamento concesso.

Art. 8.

Nella prima applicazione della presente legge, il termine di presentazione della domanda per ottenere il finanziamento di cui agli articoli 3 e 5 è fissato al sessantesimo giorno dalla entrata in vigore della legge.

Art. 9.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1973 la spesa di:

a) lire 50 milioni per l'attività di assistenza prevista dallo art. 2;

b) lire 110 milioni per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 3 così suddivisi: lire 80 milioni per le associazioni regionali delle cooperative di cui all'art. 2 e lire 30 milioni per le organizzazioni regionali più rappresentative dei coltivatori diretti operanti nelle Marche;

c) lire 90 milioni per i contributi alle spese di gestione di cui all'art. 5.

All'onere di lire 250 milioni si provvede con i fondi stanziati a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione per l'anno finanziario 1973:

1) titolo I, sezione VI, capitolo 16125, « Finanziamenti alle associazioni delle cooperative per l'attività di assistenza a favore della cooperazione agricola », con una dotazione di lire 50 milioni;

2) titolo I, sezione VI, capitolo 16126, « Finanziamenti alle associazioni delle cooperative, alle organizzazioni regionali più rappresentative dei coltivatori diretti per iniziative di interesse regionale a sostegno della cooperazione agricola, per la formazione e l'aggiornamento dei quadri dirigenti, per la divulgazione dei principi cooperativi, per l'impianto e l'organizzazione dei servizi tecnico-contabili e di assistenza alla gestione delle aziende cooperative », con una dotazione di lire 110 milioni;

3) titolo I, sezione VI, capitolo 16127, « Finanziamenti alle cooperative e ai loro consorzi, aventi per oggetto la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e la gestione di centri di meccanizzazione agricola nonché alle cooperative di credito e garanzia, destinati a contribuire ai costi di gestione, in particolare alle spese generali e di una unità direttiva », con una dotazione di lire 90 milioni.

Lo stanziamento del capitolo 17801 dell'esercizio finanziario 1973 è ridotto di 250 milioni.

Art. 10.

Per gli interventi previsti dall'art. 4, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l'esercizio finanziario 1973, e di lire 20 milioni per gli esercizi finanziari successivi.

All'onere di lire 10 milioni, si provvede con i fondi stanziati a carico del capitolo 26125 « Spese per l'incentivazione e la diffusione delle forme cooperative nell'ambito della Regione » che si istituisce nello stato di previsione con una dotazione di lire 10 milioni.

Lo stanziamento del capitolo 26101 dell'esercizio finanziario 1973 è ridotto di pari importo.

Gli oneri di lire 20 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari successivi, graveranno sul corrispondente capitolo di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 3 settembre 1973

TIBERI

(12660)

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1973, n. **30**.
Costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti destinati alle attività sportive e ricreative.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 50 *del 2 novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di realizzare un piano pluriennale di interventi per lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche e ricreative nel territorio della regione, è autorizzata la concessione in via prioritaria a comuni, consorzi di comuni, province e comunità montane oltre che ad aziende di cura, soggiorno e turismo, di contributi costanti per 35 anni nella spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti destinati alle attività sportive e ricreative nella seguente misura:

1) del 5 per cento a favore di consorzi di comuni e comunità montane, entro il limite di spesa di L. 200.000.000, elevato a L. 300.000.000 per la costruzione di impianti a fune;

2) del 4 per cento nei comuni con popolazione sino a 30 mila abitanti entro il limite di spesa di L. 200.000.000, elevato a L. 300.000.000 per la costruzione di impianti a fune;

3) del 3 per cento nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti entro il limite di spesa di L. 200.000.000.

Per le medesime finalità è altresì autorizzata la concessione in via prioritaria a favore di comuni, consorzi di comuni, province, e comunità montane oltre che di aziende di cura, soggiorno e turismo, istituzioni e associazioni sportive e ricreative regolarmente costituite e affiliate, anche se prive di personalità giuridica, di contributi *una tantum*, in misura non superiore al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, entro il limite di 15.000.000, per i comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti e non superiore al 20 per cento per gli altri comuni.

I contributi di cui ai commi precedenti non sono cumulabili.

La spesa ammissibile per le finalità di cui ai commi precedenti comprende anche una quota per spese generali di progettazione, contabilità e collaudo non superiore al 5 per cento del costo dell'opera.

Art. 2.

Gli impianti realizzati con contributi *una tantum* dalle istituzioni e associazioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente in base alla presente legge non possono essere venduti, dati in locazione o utilizzati per finalità diverse

da quelle sportive, ricreative e sociali, senza l'autorizzazione dell'amministrazione comunale nel cui territorio è costruito l'impianto.

E' fatto obbligo ai beneficiari del contributo di cui allo art. 1 di consentire l'uso degli impianti a tutti coloro che ne facciano richiesta, nei modi, per i periodi e la frequenza stabiliti dagli stessi beneficiari.

Art. 3.

Le domande di concessione dei contributi previsti dallo art. 1 devono essere presentate alla giunta regionale entro il mese di gennaio di ogni anno.

Nell'anno di entrata in vigore della presente legge le domande devono essere presentate entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Le domande devono essere corredate da una relazione sulla utilità, sul costo e sulle caratteristiche tecniche dell'iniziativa.

Quando si richiede il contributo annuo costante di cui al primo comma dell'art. 1, deve essere pure prodotta la deliberazione — divenuta esecutiva — con la quale il beneficiario abbia deciso di far ricorso all'operazione di mutuo.

In base alle domande pervenute entro il termine di legge, la giunta regionale predispone il piano annuale nel quadro di una politica programmata delle attività sportive e ricreative della regione, sentita la commissione regionale per lo sport e la ricreazione prevista dal successivo art. 5.

Il piano è approvato dal consiglilo regionale su proposta della giunta.

A seguito dell'approvazione del piano la giunta regionale stabilisce la ripartizione dei fondi disponibili e comunica al richiedente il termine perentorio e improrogabile entro il quale deve essere presentato il progetto esecutivo, munito del parere del Coni — servizio regionale impianti sportivi — da formularsi entro il termine di tre mesi dalla richiesta, trascorsi i quali si intende favorevolmente concesso.

La progettazione e la esecuzione delle opere comprese nel piano annuale sono soggette ai controlli previsti dalle leggi regionali che disciplinano la materia dei lavori pubblici.

Art. 4.

La giunta regionale quando ravvisi che, in base al parere e ai controlli di cui ai due ultimi commi dell'articolo precedente, il progetto esecutivo corrisponde alle finalità della presente legge, concede:

a) il contributo costante annuo:

in via provvisoria dandone formale comunicazione al richiedente e all'istituto di credito, con invito a stipulare il contratto di mutuo;

in via definitiva dopo che il richiedente abbia prodotto copia autentica del contratto di mutuo con relativo piano di ammortamento;

b) il contributo *una tantum* in via definitiva erogandolo a opera ultimata, collaudata e omologata.

L'erogazione del contributo annuo costante è disposta con le modalità stabilite nel decreto di concessione, direttamente a favore dell'istituto di credito mutuante.

Quando il mutuo sia contratto per la durata inferiore ai 35 anni, il contributo della Regione viene corrisposto direttamente all'ente mutuatario dalla data di scadenza del mutuo fino alla trentacinquesima annualità, con le stesse modalità si provvede alla erogazione del contributo anche nel caso di riscatto del mutuo prima della scadenza.

Art. 5.

E' costituita la commissione regionale per lo sport e la ricreazione, con funzioni consultive.

La commissione è nominata con decreto del presidente della Regione ed è così composta:

assessore regionale competente con funzioni di presidente;

sei esperti in materia sportiva di cui due designati dalla giunta regionale e quattro designati dal consiglio, eletti con voto limitato a 2;

un delegato regionale del Coni;

tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

un rappresentante dell'Unione province italiane (Upi);

un rappresentante degli enti provinciali del turismo della regione;

due rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni di Italia (Anci);

un rappresentante dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (Uncem);

un rappresentante della Federazione medici sportivi;

un rappresentante degli insegnanti di educazione fisica.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Regione.

La commissione è convocata dal suo presidente che può delegare uno dei componenti a presiederla.

La commissione dura in carica per il periodo della corrispondente legislatura regionale.

Art. 6.

Al finanziamento degli oneri derivanti dall'esecuzione della presente legge si provvede per l'anno 1973 nel modo che segue:

la spesa relativa alla concessione dei contributi pluriennali di cui all'art. 1, primo comma, prevista in annue lire 160.000.000, farà carico al capitolo 22401 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973 con la denominazione « Contributi costanti trentacinquennali ai comuni, loro consorzi e altri enti per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti destinati alle attività sportive e ricreative » con lo stanziamento di L. 160.000.000;

la spesa relativa alla concessione dei contributi di cui all'art. 1, secondo comma, prevista in annue L. 40.000.000, farà carico al capitolo 22402 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973 con la denominazione « Contributi *una tantum* ai comuni, loro consorzi e altri enti per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti destinati alle attività sportive e ricreative » con lo stanziamento di L. 40.000.000.

Per gli anni successivi si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico dei capitoli corrispondenti a quelli istituiti ai sensi del comma precedente; l'annualità da inserire nello stato di previsione della spesa per ciascuno degli anni dal 1974 al 2007 è determinata in L. 160.000.000.

Le somme che al termine dell'anno finanziario 1973 risultino disponibili sui capitoli 22401, 22402 e, per gli anni successivi, sui capitoli corrispondenti, possono essere impegnate per lo stesso titolo nell'anno seguente.

Lo stanziamento del capitolo 27101 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973 « Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso » è ridotto dell'importo di L. 200.000.000.

Art. 7.

Le opere di cui alla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 30 ottobre 1973

TIBERI

(12661)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - **S.**